

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 177

26 giugno 2017

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

ASSICURAZIONI VOLONTARIE CONTRO I DANNI DA TERREMOTO

Oggetto assembleare n. 4743

Relazione

In caso di terremoto, i costi per la gestione dell'emergenza e la ricostruzione sono a carico del bilancio pubblico, e di solito vengono sostenuti attraverso una legislazione di urgenza e attraverso la dichiarazione di stato di calamità naturale. Negli ultimi cinquant'anni, secondo autorevoli studi e analisi, tali costi avrebbero già superato l'importo di 150 miliardi di euro, mentre sono stati stimati, sempre da autorevoli fonti, costi di gran lunga inferiori per realizzare interventi di prevenzione, cioè per mettere in sicurezza le zone dell'Italia più esposte a rischio terremoto.

Sul fronte della prevenzione, si stanno mettendo in moto, a livello di Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in raccordo con le Regioni e le Province autonome, procedure di finanziamento per la prevenzione sismica e la messa in sicurezza del territorio, incentivando interventi di microzonazione sismica, miglioramento/adequamento sismico, demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico e di edifici privati. Tuttavia è fuor di dubbio che le risorse necessarie ed i tempi previsti per la realizzazione degli interventi avranno, sia pur con i migliori auspici, efficacia negli anni a venire e nei circoscritti casi che beneficeranno dei finanziamenti.

Nella realtà resta quindi sostanzialmente immutato e molto elevato il rischio per danni causati dal terremoto e, conseguentemente, per l'esborso di danaro pubblico che si rende necessario per la ricostruzione.

Il perenne stato di emergenza, dovuto all'elevata sismicità del territorio italiano ed agli interminabili interventi di ricostruzione, ha fatto sì che siano state presentate negli anni alcune proposte per fornire strumenti utili ad una riparazione/ricostruzione degli immobili in tempi rapidi e con risorse non gravanti interamente sul bilancio pubblico. Tra queste proposte, l'introduzione di polizze assicurative obbligatorie, di appositi regolamenti, di fondi speciali contro il rischio terremoto. Nessuna di queste ha trovato approvazione, trattandosi evidentemente di proposte complesse, farraginose, poco convincenti e difficilmente praticabili. Perfino il decreto legge n. 59 del 2012, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", in sede di conversione in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2012, n. 100, si è visto stralciare la norma (articolo 2, comma 2) che prevedeva coperture assicurative (non era chiaro si trattasse di co-

perture assicurative di tipo volontario oppure obbligatorio) in caso di calamità naturali, escludendo lo Stato dall'intervento economico per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati danneggiati.

Vagliati tali tentativi normativi infruttuosi, e nella convinzione che l'emergenza terremoto debba in ogni modo essere affrontata con serietà e consapevolezza, si propone la presente proposta di legge che incentiva coperture assicurative di tipo volontario da parte di privati, considerando che oggi le compagnie abilitate ad emettere polizze nei rami elementari offrono la possibilità di estendere la copertura assicurativa ai rischi legati agli eventi catastrofici.

Ovviamente, rispetto ai danni, alle vittime, al disastro provocato dal terremoto, questo tipo di garanzie non può rappresentare la soluzione complessiva, anzi, vuol costituire un primo provvedimento contenitivo della spesa pubblica e offrire certezza per gli assicurati di poter riparare/ricostruire gli immobili danneggiati in tempi e condizioni da loro stessi preventivamente stipulate con le compagnie. In parallelo, restano tra gli obiettivi sempre validi e perseguibili, le politiche e gli incentivi per l'adeguamento sismico degli edifici e la messa in sicurezza del territorio. In questo senso è intervenuto l'innalzamento della detrazione (al 65% anziché al 50%) per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Gli elementi che le compagnie assicuratrici potranno tenere in considerazione per la tariffazione del rischio catastrofe, sono: la tipologia di immobile, le caratteristiche costruttive e del territorio (Comune, Provincia o Regione) in cui è ubicato, l'indice di pericolosità sismica della zona in cui è stato costruito. A proposito dell'indice di pericolosità sismica, nel progetto di legge è demandata al CNR la mappa puntuale dei comuni italiani dove si tenga conto non solo del rischio storico, ma anche delle caratteristiche orografiche, della natura del sottosuolo, della presenza o meno di falde acquifere, ecc.

Le compagnie potranno inserire in polizza clausole evidenziate e specificamente sottoscritte relative a: franchigie, scoperti, stop loss, ovvero il massimo indennizzo previsto per quella data partita e per quel dato evento assicurato.

La presente proposta, che introduce per la prima volta in Italia un sistema di assicurazione volontaria, fa leva sulla scelta volontaria dei privati e la convenienza dell'aspetto fiscale. Il co-

sto della copertura assicurativa stipulata dai privati, legate a danni provocati da terremoti, potrà infatti essere dedotto dal reddito imponibile nella dichiarazione annuale dei redditi.

Si potrebbe anche ragionare sull'introduzione, nella nostra legislazione di un'assicurazione obbligatoria per tutti i cittadini ed in questo caso i premi assicurativi potrebbero essere, stante ad alcune dichiarazioni di gruppi assicurativi, molto più contenuti. In questa fase si ritiene tuttavia che l'obbligatorietà sarebbe percepita come un'ulteriore tassa sugli immobili, pertanto si propone ora, di incentivare assicurazioni facoltative, così da poterne appurare la reazione del mercato, gli effetti ed i risultati in termini di riparazione/ricostruzione dei danni causati dal terremoto. Nulla vieta che, alla luce di ciò possa in seguito ritenersi necessario rendere tale copertura assicurativa obbligatoria.

Per avere un panorama internazionale ampio, è possibile fare riferimento ad alcuni modelli esemplificativi: in alcuni Paesi ad alto rischio sismico, tra cui Turchia e Nuova Zelanda, è prevista un'assicurazione obbligatoria e l'ente pubblico contribuisce garantendo il proprio intervento fino ad un certo limite, mantenendo quindi l'impegno ad indennizzare la maggior parte dei sinistri, mentre l'assicuratore privato interviene nei casi di excess of loss. California e Giappone applicano da anni modelli assicurativi con fondi gestiti in chiave pubblico/privata, mentre la Francia prevede coperture assicurative anti-sisma di tipo semi-obbligatorio. Quest'ultimo modello francese prevede infatti la copertura obbligatoria del rischio da catastrofi quando si sottoscrive volontariamente una polizza per danni con qualsiasi compagnia privata e si paga una quota fissa del 12% della polizza per danni ed essa copre l'immobile contro rischi di alluvioni, terremoti, eccetera. Il positivo risultato francese è che ad oggi il 90% circa degli immobili francesi è assicurato.

Nel caso italiano, si ritiene preferibile introdurre inizialmente il meccanismo delle assicurazioni volontarie e verificare la risposta del mercato.

Il progetto di legge consta di 3 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità del progetto di legge.

L'articolo 2 introduce la deducibilità delle spese sostenute per l'estensione della polizza assicurativa volontaria ai danni derivanti dalle calamità naturali.

L'articolo 3 attribuisce un potere di controllo e vigilanza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS, ex ISVAP).

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**Art. 1***(Finalità)*

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
- l'estensione delle coperture assicurative del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
 - escludere l'intervento statale per i danni subiti dai fabbricati;
 - introdurre incentivazioni di natura fiscale tramite la deducibilità per intero del premio assicurativo dalla base imponibile ai fini IRPEF dell'assicurato.

Art. 2*(Modifica all'art.10 comma 1
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al comma 1 dell'art. 10 (Oneri deducibili) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e s.m.i., dopo la lettera "l -quater" è aggiunta la seguente:

"l- quinquies) "i premi per assicurazioni contro i danni provocati da calamità naturali ed aventi per oggetto le coperture

assicurative per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o permanentemente inagibili, per il risarcimento delle opere necessarie al ripristino di quelli danneggiati e per il risarcimento dei mobili ed arredi andati distrutti."

Art. 3*(Obblighi delle imprese assicuratrici)*

1. Le imprese assicuratrici hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS):
- la tariffazione applicata per il rischio catastrofe e la modalità di calcolo (tipologia di immobile, le caratteristiche costruttive e del territorio in cui è ubicato, indice di pericolosità sismica della zona in cui è stato costruito, in base all'indice di pericolosità sismica rilevato dagli istituti nazionali competenti;
 - condizioni generali di contratto e clausole relative a: franchigie, scoperti, il massimo indennizzo previsto per quella data partita e per quel dato evento assicurato.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni fornite dalle imprese assicuratrici in base alla presente legge, l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le imprese stesse.